

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento 5 Stelle</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	82

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 9.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che il testo dell'articolo, che costituisce l'oggetto dell'esame della Commissione è stato modificato rispetto al testo approvato dal Senato, sul quale era stata svolta la relazione.

Rammenta che tale testo reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni avente come oggetto speci-

fico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione), relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). In primo luogo, segnala che la I Commissione ha eliminato il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013 e, quindi, all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Rispetto ai principi e criteri direttivi previsti nel nuovo testo della I Commissione segnala che il principio di cui alla lettera *a*) consiste ora nella ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, mentre nel testo del Senato era dato dalla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di una modifica che non sembra mutare sostanzialmente il principio, in quanto il valore fondamentale che sta alla base dei due principi è sempre la trasparenza della pubblica amministrazione, che è il presupposto per il contrasto della corruzione.

Sono stati inoltre introdotti nuovi principi per i quali esprime piena condivisione.

In particolare, si stabilisce la previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il nu-

mero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione.

Si prevede la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Si stabilisce che fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white list, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo

116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Inoltre si prevede la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

Si prevede poi l'individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Si tratta di principi condivisibili nella *ratio* e sufficientemente dettagliati nella formulazione.

Nel testo trasmesso dal Senato, la lettera d) prevedeva la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi previste dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Si è soppressa questa lettera per introdurre una delega maggiormente precisa e dettagliata in materia.

In particolare si è previsto che, in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*) (le spese relative alle intercettazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cin-

quanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001; adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento; definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative; armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

Anche in questo caso, ritiene che tali modifiche appaiono migliorative del testo trasmesso dal Senato.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il voto contrario sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Giulia SARTI (M5S), nel richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta, presenta e illustra una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai fini dell'espressione del parere di competenza, anche le disposizioni del provvedimento in discussione relative al sistema di giustizia contabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta

alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S risulterà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nel corso della seduta pomeridiana la Commissione esprimerà il parere sul disegno di legge 3012 in materia di concorrenza. Fa presente, inoltre, di aver concluso un approfondito esame delle circa 330 proposte emendative al disegno di legge C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, e che, pertanto, qualora il Governo sia pronto per esprimere i pareri di competenza su tali emendamenti, nella seduta pomeridiana si procederà all'espressione dei pareri, per poi esaminarli a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S), relativamente alla condizione di cui al numero 1) della proposta di parere, riferita all'articolo 6 del provvedimento in discussione, rileva l'opportunità di espungere la parte di cui alla lettera a), nella quale, in via subordinata alla soppressione dello stesso articolo, si prevede che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo del sinistro debba risultare dalla richiesta di risarcimento o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita. In particolare, non ritiene pertinente il riferimento a tale ultimo istituto, manifestando perplessità in ordine al fatto che una disposizione come quella che si mira ad introdurre attraverso la predetta condizione sia conforme agli obiettivi e alle finalità perseguite dal legislatore.

Relativamente alla condizione di cui al n. 5) della proposta di parere, riferita all'articolo 26 del disegno di legge in esame, osserva come sarebbe necessario escludere radicalmente l'ingresso dei cosiddetti soci di capitale dalle società costituite per l'esercizio della professione forense, onde salvaguardare il principio della personalità della prestazione professionale. Manifesta, inoltre, contrarietà in ordine alla prevista apertura nei confronti delle società multidisciplinari che, a suo avviso, dovrebbero essere disciplinate in altra sede. Propone pertanto, che tra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega relativa alla disciplina delle società tra avvocati, sia esclusa espressamente la possibilità di ingresso dei soci di capitale e che sia soppresso ogni riferimento alla possibilità di partecipazione di professionisti, diversi dagli avvocati, iscritti in altri albi professionali.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, non condividendo le osservazioni del collega Colletti, si dichiara non disponibile a modificare la proposta di parere testé presentata.

Andrea COLLETTI (M5S), nel prendere atto dell'orientamento del collega Guerini, precisa che il suo gruppo parlamentare ritiene condivisibili, in linea generale, i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi comunque di presentare specifici emendamenti sulle questioni in precedenza illustrate presso le Commissioni di merito. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei deputati del M5S sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dopo aver avvertito che il comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul testo, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo (*vedi allegato 4*). Fa presente che pur essendo il relatore pronto all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate, il Governo ha chiesto, per le vie brevi, di disporre di tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti istruttori. Assicura, in ogni caso, che il relatore ed il rappresentante del Governo procederanno all'espressione dei pareri di competenza nella giornata di martedì 14 luglio prossimo, con conseguente avvio delle votazioni.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, sul piano regolamentare, di presentare subemendamenti di tipo aggiuntivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che tale possibilità è rigorosamente preclusa nel corso dell'esame in Assemblea quando non vi sia uno stretto, oggettivo ed evidente collegamento con l'emendamento che si vuole modificare. Per quanto attiene ai subemendamenti presentati, osserva che

il subemendamento Mattiello 2.0100.1, volto ad aggiungere un comma all'articolo aggiuntivo 2.0100 del governo, è collegato a tale articolo aggiuntivo dalla circostanza che come l'articolo aggiuntivo anch'esso è diretto ad aumentare le pene di un reato, per quanto si tratti di un reato (scambio elettorale politico-mafioso) del tutto diverso da quello oggetto dell'articolo aggiuntivo del Governo (furto in appartamento). In sostanza il presentatore del subemendamento ritiene che per ragioni di omogeneità la circostanza che sia aumentata la pena di un reato giustifichi l'aumento di pena di un altro reato. Non esclude che nel caso di specie un subemendamento di tenore simile a quello presentato dal deputato Mattiello potrebbe essere considerato irricevibile qualora presentato in Assemblea, ma ritiene che ciò non sia rilevante, in quanto le regole che disciplinano l'esame in sede referente non sono necessariamente le medesime che valgono in Assemblea, in ragione della natura sostanzialmente istruttoria dell'esame in sede referente. L'obiettivo dell'esame in Commissione è la predisposizione di un testo da sottoporre, attraverso la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, per cui interpretazioni estremamente formalistiche delle norme regolamentari potrebbero non essere consone alla natura dell'attività svolta dalla Commissione. Nel caso in esame, il subemendamento 2.0100.1 serve a porre un tema all'attenzione della Commissione: l'adeguatezza della pena prevista per un certo reato

rispetto all'aumento di pena previsto per altri reati. Naturalmente, nel caso di atteggiamenti evidentemente ostruzionistici l'interpretazione sarebbe strettamente rigorosa, venendo meno la finalità propositiva del subemendamento.

Daniele FARINA (SEL) stigmatizza il fatto che un noto quotidiano, nella giornata di ieri, abbia reso noti i contenuti delle proposte emendative del Governo, prima ancora che le stesse venissero formalmente presentate in Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, precisa che le predette proposte emendative sono state presentate dal Governo proprio nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri.

Giulia SARTI (M5S), considerato che il provvedimento in discussione reca, tra l'altro, misure modificative dell'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, rileva la necessità che la Commissione acquisisca dal Ministero della giustizia i dati aggiornati relativi ai detenuti sottoposti al regime della detenzione a vita.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che una richiesta in tal senso sarà trasmessa, a nome della Commissione, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3098 come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

valutate positivamente le modifiche apportate dalla I Commissione volte ad assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione anche con finalità di contrasto della corruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

premessa la competenza per il provvedimento in esame all'articolo 6 comma primo lettere A e C, che contiene delega al governo da esercitarsi in sei mesi dall'entrata in vigore,

rilevato che:

l'articolo 6 è stato sostanzialmente modificato in commissione referente con una proposta emendativa del relatore;

L'originaria formulazione avrebbe consentito al governo di intervenire in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni con disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) e alla incompatibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013);

la proposta emendativa ha stralciato la previsione della delega relativa al dlgs n. 39/2013 sulla incompatibilità e incompatibilità degli incarichi e ha riscritto interamente la lettera «c» indicando, quale contenuto della delega, la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione anche ai fini della differenziazione

per settori e dimensioni del coordinamento con strumenti di misurazione e valutazione della performance;

quanto disposto consegue alla segnalazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la privacy, in ordine al d.lgs n. 33 del 2013 concernente gli obblighi di pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni di intervenire sulle criticità del decreto in oggetto. I rilievi proposti sono molteplici e «attengono, essenzialmente, al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità» che si applicano «con analogo contenuto, ad enti e realtà troppo diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione, dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi rispondere»;

ritenuto che si debba comunque esprimere parere contrario in quanto:

pur apprezzando l'avvenuto stralcio della delega, oggetto anche di una proposta emendativa del Movimento cinque stelle, in ordine al dlgs 39/2013 anche se si volesse valutare l'opportunità di una revisione o precisazione dell'ambito oggettivo di cui al dlgs 33/2013, non si riterrebbe condivisibile siffatta modalità che costituisce sostanzialmente una delega in bianco. Si contesta, in primo luogo, quindi, il *modus operandi* che prevede, in questa sede, l'approvazione di una legge delega dai contenuti particolarmente ampi, con i

rischi connessi alla fase di attuazione: uno svilimento o una incisiva e non opportuna compressione del decreto legislativo n. 33/2013;

appare eccessivamente discrezionale il margine di intervento da parte del governo su una materia tanto complessa e delicata che sarebbe stato necessario trattare seguendo l'iter normativo ordinario che consentisse un serio dibattito politico anche alla luce delle criticità segnalate dall'autorità nazionale anticorruzione;

pur ritenendo apprezzabile l'intervento in materia di accesso agli atti, anche in favore dei Parlamentari, lascia forti perplessità che non siano state valutate positivamente le proposte emendative volte a modificare in maniera estensiva, nel senso di garantire una maggiore accessibilità ai documenti amministrativi da parte dei cittadini stessi. Tale diritto di accesso potrebbe, infatti, concretamente garantire il principio di trasparenza della

PA e arginare, in taluni casi, i dilaganti fenomeni di corruzione;

nel merito, inoltre, l'intervento in oggetto non solo non lo si ritiene necessario alla luce degli orientamenti già pubblicati sul sito della Autorità nazionale anticorruzione, volti a chiarire il perimetro applicativo della disciplina normativa di cui al dlgs n. 33/2013, ma nemmeno opportuno in quanto sarebbe, comunque, auspicabile mantenere un regime più rigido, che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici, anche gli enti più piccoli, che non sono assolutamente immuni da fenomeni di corruzione.

Ciò, almeno, nella prima fase applicativa del decreto al fine di effettuare, con maggiore cognizione, una valutazione più approfondita sulla necessità di adeguamento della normativa,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

a) l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettere d) ed e), prevede tra le diverse condizioni che, qualora accettate, diano luogo ad uno sconto significativo del prezzo della polizza assicurativa, rispettivamente la rinuncia alla cessione del credito e il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all'assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e), si osserva che l'assicuratore danneggiato, a fronte del previsto sconto sul premio di polizza, perderà il diritto al risarcimento integrale del danno al mezzo, essendo obbligato a ripararlo presso una

carrozzeria convenzionata, in totale stravolgimento dei principi codicistici in materia. La disposizione attribuisce inoltre, di fatto, all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione, con prevedibile riduzione degli *standard* qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Si creerebbe altresì il rischio di creare un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore. Per tali ragioni, la disposizione andrebbe soppressa. Conseguentemente, andrebbe soppressa anche la disposizione di cui alla successiva lettera f). In subordine, ove si ritenesse di non sopprimere le disposizioni di cui alle lettere d), e) ed f), andrebbero specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa, in modo da non pregiudicare i principi della concorrenza;

b) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro « e » deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei

testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-*quater* stabilisce che, nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare. Rilevato che:

1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione Giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge C. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-*bis* in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «*ovvero*» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più

ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti;

2) il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-*quater*, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

c) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una siste-

mazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire *ex lege* le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere « rilevanti » accertati su base documentale, mentre le « sofferenze psicofisiche » possono venire liquidate soltanto laddove di « particolare intensità ». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esautivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito « danno biologico », quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito « danno morale ».

La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

d) l'articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l'articolo 145-*bis*, il cui comma 1 stabilisce che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. La predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le

perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione Giustizia in merito;

e) l'articolo 9, nel novellare l'articolo 148, comma 2 *bis*, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l'impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 *bis*, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia;

f) l'articolo 26, comma 1, lettera b) detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense) l'articolo 4-*bis*, che pertanto introduce una nuova disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-*bis* si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscri-

zione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10, della legge n. 183 del 2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011.

Con riferimento alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria, si esprime una forte contrarietà all'impostazione dell'articolo 26 del disegno di legge. Si ritiene infatti che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza porre alla stessa precisi limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente.

Pertanto, ove si ritenga di accedere alla previsione della possibilità che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche a società di capitali così come segnalato al Parlamento dall'AGCOM, la condizione essenziale è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Inoltre deve essere specificatamente indicato che:

ciascun avvocato può far parte di una sola società;

la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione « società tra avvocati »;

i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società.

Per le ragioni sopra illustrate, è necessario modificare l'articolo 26 del disegno di legge, sopprimendo le disposizioni di cui al capoverso articolo 4 *bis* e riaprendo i termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, attraverso l'inserimento dei principi e criteri direttivi sopra specificati. Si potrebbe, inoltre, prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

g) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come ri-

conosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevenendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema « semplificato » in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di certezza « affievolita » per gli immobili di modesto valore economico;

h) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-*bis* del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario, svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 del codice civile). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla *ratio* dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, *ratio* che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sotto-

scrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

i) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità;

l) l'articolo 31 reca una norma di interpretazione autentica, attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione forense in forma societaria. Tale intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati. In particolare, per risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013, l'articolo in questione, al comma 1, riconduce all'entrata in vigore della legge sopra richiamata la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi i rapporti contrattuali già intercorsi. Viene, pertanto, abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2). Le disposizioni sopra illustrate sono contrarie ai principi di cui all'articolo 10 della legge

n. 183 del 2011 sulle società tra professionisti e ribaditi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 103 del 2015, che chiarisce in via definitiva che nessuna società commerciale, al di fuori di quelle previste dalla legge n. 183 del 2011, può svolgere attività professionali riservate ai professionisti iscritti agli albi. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, « il sistema normativo delineato dalla legge n. 183 del 2011 rappresenta un ragionevole, e non superabile in via interpretativa, punto di equilibrio tra l'esigenza di consentire l'esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi professionali di natura societaria e l'esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indeffettibili che caratterizzano, anche riguardo ai principi di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, l'esercizio delle attività proprie di « sistemi ordinistici ». Tra questi, *in primis*, rimane fermo il carattere eminentemente personale, in ragione dell'essenzialità che deve intercorrere con il cliente della prestazione professionale e delle relative responsabilità ». È pertanto evidente che le disposizioni dell'articolo 31 determinerebbero una evidente condizione « anticoncorrenziale », in aperta contraddizione con lo spirito della legge n. 183 del 2011, più volte richiamata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere *d)*, *e)* ed *f)* ovvero in subordine, ove si ritenesse di non procedere alla predetta soppressione, siano specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa;

2) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: *a)* al capoverso « 3-bis », primo periodo, le parole « e deve risultare dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita »; *b)* il

primo periodo del capoverso « 3-quarter » sia sostituito con il seguente: « Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. »;

3) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

4) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: « Nei predetti casi » fino a: « denuncia »;

5) all'articolo 26, comma 1, sia soppressa la lettera *b)* e sia sostituita la lettera *c)*, con la seguente:

« *c)* l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 – (*Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legisla-

tivo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati », eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

e) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della

prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

il) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

6) sia soppresso l'articolo 28;

7) sia soppresso l'articolo 29.

8) sia soppresso l'articolo 31.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 E 23.0100 DEL GOVERNO**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0100
DEL GOVERNO

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

0. 2. 0100. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 2. 0100. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 sono sostituite dalle seguenti: da quattro a otto e con la multa da euro 927 a euro 1500.

0. 2. 0100. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), le parole: e con la multa da euro 927 a euro 1.032 sono sostituite dalle seguenti: e con la multa da euro 927 a euro 1500.

0. 2. 0100. 7. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 2. 0100. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 sono sostituite dalle seguenti: da cinque a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2000.

0. 2. 0100. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera b), le parole: e della multa da euro 275 a euro 1.549 sono sostituite dalle seguenti: e della multa da euro 927 a euro 2000.

0. 2. 0100. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 2. 0100. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale, al primo comma le parole: « da 4 a 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « da 8 a 12 ».

0. 2. 0100. 1. Mattiello.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0101
DEL GOVERNO

Al comma 1, le parole: da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 *sono sostituite dalle seguenti:* La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

0. 2. 0101. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, le parole: e della multa da euro 206 a euro 1.032 *sono sostituite dalle seguenti:* della multa da euro 927 a euro 1.500.

0. 2. 0101. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0102
DEL GOVERNO

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

0. 2. 0102. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

0. 2. 0102. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a) le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 688 a euro 2065 *sono sostituite dalle seguenti:* è punito con la reclusione

da cinque a dodici anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

0. 2. 0102. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a) le parole: e con la multa da 688 a euro 2065 *sono sostituite dalle seguenti:* e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

0. 2. 0102. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

0. 2. 0102. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 2. 0102. 7. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 2. 0102. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.101
DEL GOVERNO

Le parole: della metà se si procede per una contravvenzione *e le parole:* se si procede per un delitto *sono soppresse.*

0. 13. 101. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.0100
DEL GOVERNO

Al comma 1, lettera a):

dopo le parole: per i quali sia in libertà *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente;

dopo le parole: nelle quali deve essere esaminato quale testimone *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente.

0. 23. 0100. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.